



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 2 – Finalità del processo di gestione del patrimonio

Art. 3 – Imprese ed enti strumentali

Art. 4 – Indebitamento

Art. 5 – Fondo stabilizzazione erogazioni

TITOLO II

ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITA' NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

Art. 6 – Separazione ruoli e responsabilità

Art. 7 – Consiglio Generale

Art. 8 – Consiglio di Amministrazione

Art. 9 – Informativa del Consiglio di amministrazione

Art. 10 – Comitato partecipazioni e investimenti finanziari

Art. 11 – Struttura operativa interna

TITOLO III

INVESTIMENTI

Art. 12 – Composizione degli investimenti

Art. 13 – Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio gestito

Art. 14 – Diversificazione degli investimenti

Art. 15 – Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio gestito

Art. 16 – Investimenti del patrimonio strategico

TITOLO IV

MODALITA' DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 17 – Modalità di gestione del patrimonio

TITOLO V

SCELTA DEL GESTORE E DELL'ADVISOR

Art. 18 – Principi di selezione del gestore e dell'advisor

Art. 19 – Principi di selezione degli intermediari abilitati

Art. 20 – Principi di selezione dell'advisor

TITOLO VI

PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Art. 21 – Monitoraggio

Art. 22 – Rendicontazione

TITOLO VII

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO, DEL BILANCIO E NORMA TRANSITORIA

Art. 23 – Pubblicità del Regolamento e del bilancio

Art. 24 – Norma transitoria

Art. 1 – Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli articoli 4, comma 4, 15, comma 1, lett. b) e 18, comma 3, dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, di seguito indicata come “Fondazione”, definisce gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, e disciplina le procedure e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede Acri e del Protocollo d’Intesa MEF-ACRI del 22 aprile 2015.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 2 – Finalità del processo di gestione del patrimonio

- 2.1 Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un’adeguata pianificazione strategica.
- 2.2 Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:
- ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d’investimento adottata;
 - adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
 - efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
- 2.3 Nelle scelte di investimento, la Fondazione:
- utilizza forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro con orizzonte temporale di lungo periodo;
 - adotta criteri che tengano conto del grado di responsabilità sociale degli investimenti e ne verifica periodicamente il rispetto;
 - opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti, in coerenza con le decisioni di investimento strategico;
 - opera affinché l’esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell’attivo di bilancio, secondo quanto previsto dall’art. 2, commi da 4 a 7, del Protocollo d’intesa;
 - può fare ricorso a contratti e strumenti finanziari derivati utilizzati con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali, secondo quanto meglio specificato nei commi successivi, in attuazione dell’art. 4 del Protocollo d’intesa.
- 2.4 Un’operazione in derivati di copertura è quella effettuata dalla Fondazione con lo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi d’interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato. Un’operazione è considerata “di copertura” quando: a) vi sia l’intento della Fondazione di porre in essere tale “copertura”; b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso d’interesse ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto “di copertura”; c) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate da evidenze interne della Fondazione.

- 2.5 La normativa in materia di contratti e di strumenti finanziari derivati di cui ai commi 2.3 e 2.4 non si applica per la porzione di patrimonio investita in Organismi di investimento collettivo del risparmio disciplinati dalla normativa di un paese dell'Unione europea o in una gestione di portafoglio affidata, anche nell'eventualità di una gestione in delega, a intermediari sottoposti alla regolamentazione di un paese della UE. La gestione di portafoglio può impiegare strumenti finanziari derivati nel rispetto del Titolo V, Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia il 19 gennaio 2015, e dovrà indicare:
- a) un *benchmark* di riferimento o un obiettivo di rendimento;
 - b) un limite di rischio finanziario coerente con il *benchmark* o l'obiettivo di rendimento;
 - c) un limite di leva netta calcolato secondo la normativa Ucits non superiore a 130%.
- 2.6 Nella gestione del patrimonio la Fondazione adotta un principio di bilanciamento tra la quota investita nella società bancaria di riferimento e gli altri investimenti, coerente con il profilo strategico della quota azionaria.

Art. 3 – Imprese ed enti strumentali

- 3.1 La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti, può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali di cui al D. Lgs. 17.5.1999 n.153; nel caso di esercizio diretto di tali imprese, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.
- 3.2 L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili ed immobili dall'art. 7, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 153/99.
- 3.3 Gli investimenti di cui al comma precedente trovano copertura nel passivo di bilancio con i fondi per l'attività d'istituto, attraverso l'iscrizione di un importo equivalente alla voce "Altri fondi", e fornendo dettagliata informativa in nota integrativa.

Art. 4 – Indebitamento

- 4.1 Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non ricorre all'indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento della consistenza patrimoniale, secondo l'ultimo bilancio approvato.

Art. 5 – Fondo stabilizzazione erogazioni

- 5.1 In coerenza con le finalità degli investimenti di cui al precedente art. 2.1, la Fondazione alimenta un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare gli effetti sul risultato di gestione della volatilità dei mercati.
- 5.2 La Fondazione costituisce e mantiene un fondo la cui consistenza, unitamente a quella relativa ad altri fondi erogativi, consenta di ridurre la variabilità delle erogazioni previste per gli esercizi futuri. Le politiche di accantonamento e di utilizzo del fondo vengono definite anche con l'intento di perseguire un più generale equilibrio finanziario di lungo periodo.

TITOLO II

ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

Art. 6 – Separazione ruoli e responsabilità

- 6.1 Il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori e la Struttura operativa interna operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento,

nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio dei Revisori vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate e i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite.

Art. 7 – Consiglio Generale

- 7.1 Sono di competenza del Consiglio Generale le decisioni in merito alla definizione delle politiche di investimento del patrimonio con riguardo alla:
- definizione delle linee generali di impiego, con riferimento alle classi di attività oggetto di investimento e relativo *benchmark* strategico (c.d. *asset allocation* strategica). La scelta del *benchmark* strategico tiene conto del peso del portafoglio strategico;
 - individuazione, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione, degli obiettivi di consistenza del fondo stabilizzazione erogazioni;
 - elaborazione degli indirizzi generali riguardanti gli investimenti strategici e i criteri di responsabilità sociale;
 - destinazione di quote del patrimonio agli impieghi in rapporto funzionale con le finalità statutarie e in coerenza con la strategia istituzionale adottata dalla Fondazione.
- 7.2 Il Consiglio Generale verifica periodicamente, sulla base delle rendicontazioni del Consiglio di Amministrazione, se i risultati degli investimenti siano coerenti con i principi generali dello Statuto e con le strategie di impiego elaborate.
- 7.3 Il Consiglio Generale provvede alla definizione dei criteri per l'eventuale affidamento della gestione patrimoniale ad intermediari abilitati (gestori) ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto.

Art. 8 – Consiglio di Amministrazione

- 8.1 Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione tutte le attribuzioni in materia di gestione del patrimonio che non sono riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento al Consiglio Generale.
- 8.2 In particolare, con il supporto del Comitato partecipazioni e investimenti finanziari, ove istituito, e della Struttura operativa interna, spettano al Consiglio di Amministrazione:
- la scelta circa la concreta allocazione del patrimonio nelle diverse tipologie d'investimento, nel rispetto delle linee strategiche individuate dal Consiglio Generale;
 - l'amministrazione degli investimenti strategici e il relativo esercizio dei diritti economici e amministrativi;
 - la individuazione, secondo i criteri definiti dal Consiglio Generale, degli intermediari abilitati cui affidare la gestione del patrimonio ove ritenuto opportuno;
 - la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla Fondazione;
 - l'assunzione delle decisioni in termini di ribilanciamento strategico dei rischi e delle durate;
 - la valutazione periodica dei gestori;
 - la definizione degli aspetti organizzativi, operativi e di responsabilità della Struttura operativa interna;
 - la selezione di eventuali *advisor*/consulenti esterni sulla base dei criteri contenuti nell'art. 18.
- 8.3 In caso di urgenza il Presidente della Fondazione, sentito il Direttore, potrà operare ai fini gestionali ai sensi dello Statuto.

Art. 9 – Informative del Consiglio di Amministrazione

- 9.1 Il Consiglio di Amministrazione relaziona semestralmente il Consiglio Generale circa l'andamento della gestione patrimoniale, compresi gli impieghi strategici, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti, anche sulla base dei rapporti periodici forniti dal Comitato partecipazioni e investimenti finanziari ove attivato.

Art. 10 – Comitato partecipazioni e investimenti finanziari

- 10.1 Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato partecipazioni e investimenti finanziari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. f), dello Statuto, con poteri di controllo sulla gestione patrimoniale o specifici aspetti di analisi nei limiti delle proprie competenze statutarie.
- 10.2 Il Comitato, composto da componenti con competenze economico-finanziarie, si avvale della struttura operativa interna, coordinata dal Direttore, e può avvalersi di consulenze esterne, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
- 10.3 Il Comitato risponde del proprio operato nei confronti del Consiglio di Amministrazione. Nell'esercizio della sua attività di vigilanza il Consiglio ha accesso agli atti del Comitato.
- 10.4 Possono essere delegate al Comitato attribuzioni nell'ambito delle seguenti materie:
- verifica e controllo periodico dell'attività d'investimento;
 - monitorare su base almeno trimestrale il rischio complessivo e quello specifico assunto nella gestione del patrimonio, sulla base di report prodotti dai gestori o dall'eventuale *advisor*;
 - valutare la coerenza dell'assetto degli investimenti con gli scenari di mercato e se necessario proporre eventuali ribilanciamenti;
 - controllare l'attività dei gestori e proporre eventuali affidamenti e revoche di incarico;
 - analizzare i bisogni finanziari della Fondazione e proporre eventuali conferimenti e prelievi di liquidità dalle gestioni;-
 - svolgere attività di istruttoria su specifiche decisioni di investimento su richiesta del Consiglio di amministrazione.

Art. 11 – Struttura operativa interna

- 11.1 Nell'ambito della struttura operativa della Fondazione è attiva una funzione di supporto alle decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato con il compito di:
- sorvegliare i rischi e le performance degli investimenti collaborando con l'eventuale *advisor*;
 - controllare l'attività dei gestori e verificarne la rendicontazione e la conformità alle istruzioni d'investimento impartite;
 - curare la gestione delle attività di tesoreria;
 - dare esecuzione a tutte le decisioni di investimento o disinvestimento assunte dal Consiglio di Amministrazione;
 - monitorare il portafoglio di partecipazioni detenute dalla Fondazione, inclusi gli investimenti strategici;
 - seguire le esigenze finanziarie della Fondazione, pianificandone le necessità anche con riferimento all'attuazione dei programmi erogativi.

TITOLO III INVESTIMENTI

Art. 12 – Composizione degli investimenti

- 12.1 In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da investimenti costituenti il “patrimonio strategico” e investimenti costituenti il “patrimonio gestito”.
- 12.2 Il patrimonio strategico è formato dagli investimenti nella società bancaria di riferimento e da quelli realizzati in collegamento funzionale con gli scopi statutari perseguiti e gli altri investimenti definiti tali con delibera del Consiglio di Amministrazione, per la rilevanza delle finalità o per la durata dell’impiego.
- 12.3 Il portafoglio gestito deve avere un profilo rischio-rendimento coerente con la necessità di compensare il rischio del portafoglio strategico. Di ciò il Consiglio Generale tiene conto nella definizione delle politiche di investimento del patrimonio.

Art. 13 – Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio gestito

- 13.1 Nella selezione degli investimenti, in attuazione delle politiche di impiego del patrimonio definite dal Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione tiene in particolare conto i seguenti elementi:
- coerenza con le finalità della Fondazione;
 - grado di rischio nelle sue diverse componenti;
 - grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale);
 - flusso di liquidità periodico;
 - grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell’investimento;
 - grado di liquidabilità dell’investimento.

Art. 14 – Diversificazione degli investimenti

- 14.1 Gli strumenti finanziari che compongono il patrimonio gestito sono individuati con l’obiettivo di perseguire un adeguato grado di diversificazione complessiva, tenuto conto anche degli investimenti del portafoglio strategico.

Art. 15 – Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio gestito

- 15.1 La Fondazione ha un approccio prudenziale al rischio e opera affinché il suo controllo e la generazione di rendimento siano per quanto possibile bilanciati.
- 15.2 La Fondazione valuta i rendimenti, i rischi e le correlazioni sulla base di previsioni di lungo periodo.
- 15.3 Nella valutazione del rischio complessivo connesso all’insieme delle politiche di investimento in essere, il Consiglio di amministrazione considera in particolare i rischi di:
- controparte;
 - liquidabilità;
 - mercato;
 - valuta;
 - credito;
 - carattere geopolitico;
 - concentrazione, tenendo conto degli investimenti strategici.

Art. 16 – Investimenti del patrimonio strategico

- 16.1 Rientrano, in particolare, fra gli investimenti del patrimonio strategico la partecipazione nella società bancaria di riferimento e gli investimenti collegati alla missione (*mission connected investments*), con particolare riferimento a quelli che perseguono l’obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico.
- 16.2 Nell’ambito delle proprie finalità di sviluppo del territorio, attraverso l’investimento nella società bancaria di riferimento, nel rispetto della legislazione vigente, la Fondazione persegue l’obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico, nella

consapevolezza che una istituzione finanziaria solida e radicata nei territori costituisca un volano di crescita e di stabilizzazione del sistema finanziario locale e nazionale.

- 16.3 La Fondazione non si ingerisce nella gestione operativa delle società partecipate, ma, esercitando i diritti dell'azionista, vigila affinché la conduzione dell'impresa avvenga nel rispetto dei valori economici e sociali che la ispirano.
- 16.4 Il portafoglio strategico è oggetto di ricognizione e di attenzione sistematica per verificare il grado di rispondenza degli investimenti in essere alle finalità della Fondazione.

TITOLO IV

MODALITÀ DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 17 – Modalità di gestione del patrimonio

- 17.1 La gestione del patrimonio può avvenire sia in forma diretta, anche con l'eventuale supporto di *advisor*, attraverso apposite strutture organizzative interne, sia in forma indiretta, mediante l'affidamento di mandati di gestione ad intermediari abilitati.
- 17.2 Sono di norma gestite direttamente dalla Fondazione le disponibilità liquide di tesoreria e gli investimenti costituenti il portafoglio strategico, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.
- 17.3 Le disponibilità liquide di tesoreria sono gestite direttamente secondo le modalità organizzative definite dal Consiglio di Amministrazione e con criteri di minimizzazione del rischio e di pronta liquidabilità.
- 17.4 Il Consiglio di Amministrazione può disporre che il patrimonio sia gestito direttamente ove lo ravvisi opportuno per ragioni di efficienza ed efficacia in relazione alle finalità di investimento perseguite.
- 17.5 In presenza di gestione diretta, la struttura interna deputata è organizzativamente separata da ogni altra struttura della Fondazione ed esercita le proprie funzioni con il coordinamento del Direttore.

TITOLO V

SCelta DEL GESTORE E DELL'ADVISOR

Art. 18 – Principi di selezione del gestore e dell'advisor

- 18.1 Per il raggiungimento degli obiettivi proposti alla gestione del proprio patrimonio, la Fondazione può avvalersi delle prestazioni professionali di intermediari abilitati, scelti con procedure trasparenti e imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

Art. 19 – Principi di selezione degli intermediari abilitati

- 19.1 La selezione dei gestori avviene sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Generale, fra i quali assumono rilievo, per la valutazione qualitativa e quantitativa dei candidati:
- l'assetto e la solidità dell'intermediario;
 - la struttura organizzativa;
 - le risorse dedicate;
 - la massa gestita;
 - la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa;
 - gli strumenti di controllo dei rischi;
 - economicità dell'offerta;
 - le performance finanziarie precedenti.

- 19.2 Le informazioni fornite da ogni intermediario sono riclassificate alla luce di fattori di ponderazione fissati dal Consiglio di Amministrazione in modo da ottenere valutazioni comparabili.
- 19.3 Nell'assegnazione dei mandati di gestione, il Consiglio di Amministrazione, verificate le proposte di almeno due intermediari ritenuti idonei, anche in funzione delle classi di investimento, delibera l'affidamento dell'incarico nell'esclusivo interesse della Fondazione e nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio Generale.
- 19.4 La gestione del patrimonio non può essere affidata a intermediari nei cui gruppi ricoprono cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli organi o della struttura operativa interna della Fondazione, i loro parenti sino al secondo grado incluso e gli affini fino al primo grado, ovvero che prestino servizi finanziari ai componenti degli organi o che versino in altre situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza.
- 19.5 Il Consiglio di Amministrazione provvede a una valutazione periodica dei gestori selezionati e ad aggiornare la relativa lista con l'assistenza della Struttura operativa interna e dell'eventuale *advisor*.

Art. 20 – Principi di selezione dell'*advisor*

- 20.1 La selezione dell'*advisor* da parte del Consiglio di Amministrazione tiene conto fra l'altro dei seguenti elementi:
- competenza e professionalità;
 - precedenti lavorativi e presenza di clientela istituzionale;
 - gli strumenti di controllo dei rischi;
 - economicità dell'offerta.
- 20.2 Nell'assegnazione dell'incarico il Consiglio di Amministrazione, verificate le proposte di almeno due consulenti ritenuti idonei, delibera l'affidamento nell'esclusivo interesse della Fondazione.
- 20.3 L'incarico di consulenza non può essere affidato a soggetti nei cui gruppi ricoprono cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli organi o della struttura operativa interna della Fondazione, i loro parenti sino al secondo grado incluso e gli affini fino al primo grado, ovvero che prestino servizi finanziari ai componenti degli organi o che versino in altre situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza.

TITOLO VI

PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Art. 21 – Monitoraggio

- 21.1 Il Consiglio di Amministrazione vigila con continuità sul rispetto da parte dei gestori del mandato di gestione conferito e controlla, in particolare, i risultati dagli stessi conseguiti, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischiosità e di rendimento, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione. La Struttura operativa interna o il Comitato, se istituito, fornisce al Consiglio di Amministrazione tutte le informazioni necessarie per l'attività di controllo e verifica, fermo restando la facoltà del Consiglio di acquisire direttamente dagli intermediari ogni opportuno chiarimento.
- 21.2 Il Collegio dei Revisori provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio.

Art. 22 – Rendicontazione

- 22.1 Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico o meno degli investimenti.
- 22.2 Nella Nota integrativa la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti, basati su un'esposizione degli strumenti finanziari a prezzi di mercato o al fair value.
- 22.3 Nella Nota integrativa la Fondazione fornisce informazioni, di natura qualitativa (ad esempio, tipologia di contratti negoziati, illustrazione della relazione fra lo strumento di copertura e il rischio coperto) e quantitativa (ad esempio, valore nozionale, plus/minusvalori non iscritti in conto economico), relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.
- 22.4 Nella Nota integrativa la Fondazione fornisce dettagliata informativa sulla copertura nel passivo di bilancio con fondi per l'attività d'istituto, attraverso l'iscrizione di un importo equivalente alla voce "Altri fondi" dell'investimento nelle imprese e negli enti strumentali.

TITOLO VII

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO, DEL BILANCIO E NORMA TRANSITORIA

Art. 23 – Pubblicità del Regolamento e del bilancio

- 23.1 Il Regolamento per la gestione del patrimonio e il bilancio di esercizio sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

Art. 24 – Norma transitoria

- 24.1 Il presente Regolamento entra in vigore il 9 marzo 2017.
- 24.2 Alle situazioni in essere, sorte prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

* * *